

Codice A13060

D.D. 21 gennaio 2015, n. 5

Comune di TRASQUERA (VCO). Permuta di t.no com.le di u.c. NCT Fg. 34-mapp.29 di mq.1.342 con altri di proprieta' privata NCT Fg. 37 mapp. 9 (mq.4 fabbricato rurale), 17 (mq.23 sedime di fabbricato rurale) e 213 (mq.1.315), per complessivi mq.1.342, per consentire la realizzazione del tratto di completam. della strada Iselle-Trasquera ed eventualmente di slargo o piccolo parcheggio per la Fraz.di Bogo. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 2939 del 14.11.2014 con cui il Sindaco del Comune di TRASQUERA (VCO), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione alla permuta del terreno comunale di mq. 1.342 gravato da uso civico indicato in oggetto, con i terreni privati di complessivi mq. 1.342 di proprietà dei Sigg.ri RUGGINI Ruggero e GERACI Caterina parimenti indicati in oggetto, per consentire al Comune, con l'acquisizione dei terreni privati in argomento, da gravare di uso civico in concambio di quello sdemanializzando, la realizzazione del tratto di completamento della strada Iselle-Trasquera ed eventualmente la realizzazione di uno slargo o piccolo parcheggio per la Fraz.di Bogo ritenendo, per gli anzidetti motivi, oltre che per le valutazioni economiche sotto specificate, congrua e vantaggiosa per la collettività usocivista locale la permuta delle aree in argomento;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di TRASQUERA (VCO) unitamente all'istanza ricevuta in data 26.11.2014, con prot. n. 36540/7.10/2.140.20;

vista la perizia di stima del 05.09.2014 a firma del Tecnico Comunale, approvata con la già citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.09.2014, che valuta il valore del terreno di uso civico del Comune di TRASQUERA (VCO) di mq. 1.342 da cedere ai privati in €. 636,10 nonchè valuta il valore dei terreni privati di complessivi mq. 1.342, da cedere in permuta al Comune, in complessivi €. 1.869,12 evidenziando che, tenuto conto che la permuta avverrà alla pari e, pertanto, senza conguagli, anche dal punto di vista economico l'operazione risulti a vantaggio della collettività locale;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti beni immobili dello stesso tipo per finalità similari, i valori periziati con l'elaborato tecnico di cui al paragrafo precedente, riferiti all'attualità, si possono ritenere sottostimati, anche in considerazione della futura destinazione d'uso o della posizione dei terreni oggetto di permuta nonché degli interessi delle parti (Comune-privati) tuttavia tenuto conto che, nel caso di specie (permuta alla pari), una rideterminazione al rialzo del valore delle aree evidenzerebbe ancor meglio il vantaggio della collettività locale a effettuare l'operazione, pur rimanendo in un contesto di valori modesti, si ritiene la perizia accettabile, non ritenendo necessaria la redazione di un nuovo elaborato. Le parti private dovranno, tuttavia, farsi carico di tutte le spese dirette e indirette inerenti la permuta, così come previsto dalla precitata D.C.C. n. 22 del 10.09.2014;

considerato infine, per quanto sopra e in considerazione del fatto che quanto richiesto è anche e soprattutto nell'interesse della popolazione usocivista locale, di poter esprimere parere favorevole alla permuta in oggetto;

dato atto che il Comune ha l'obbligo di utilizzare i beni ottenuti in permuta per la realizzazione di quanto richiesto precisando che, per eventuali utilizzazioni diverse, anche parziali, che si ritenessero necessarie, occorre ottenere una nuova autorizzazione di questo Ufficio e che eventuali proventi derivanti dalla presente autorizzazione, dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di TRASQUERA (VCO) ad effettuare la permuta in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gl'indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di TRASQUERA (VCO) a:

sdemanializzare il terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 34-mapp. 29 di mq. 1.342, per cederlo in permuta, libero dal vincolo di uso civico, ai Sigg.ri Sigg.ri RUGGINI Ruggero e GERACI Caterina;

acquisire, per permuta, i terreni distinti al NCT Fg. 37 mapp. 9 (mq. 4 fabbricato rurale), 17 (mq. 23 sedime di fabbricato rurale) e 213 (mq. 1.315), per complessivi mq. 1.342, di proprietà dei summenzionati privati, che vengono gravati da uso civico in concambio di quello sdemanializzato di cui al paragrafo precedente, per consentire al Comune la realizzazione del tratto di completamento della strada Iselle-Trasquera ed eventualmente la realizzazione di uno slargo o piccolo parcheggio per la Fraz.di Bogo;

che il Comune di TRASQUERA (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di permuta, che verranno stipulati con le parti private relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

i terreni acquisiti dal Comune di TRASQUERA (VCO) vengono gravati da uso civico in concambio dei terreni oggetto di sdemanializzazione, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004 e con la L.R. n. 29/09;

il Comune ha l'obbligo di utilizzare i beni ottenuti in permuta per la realizzazione di quanto richiesto precisando che, per eventuali utilizzazioni diverse, anche parziali, che si ritenessero necessarie, occorre ottenere una nuova autorizzazione di questo Ufficio e che eventuali proventi, derivanti dalla presente autorizzazione, dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia;

la permuta avverrà alla pari e, pertanto, senza conguaglio per il minor valore dell'area pubblica ceduta dal Comune ai privati, libera dal vincolo di Civico Demanio rispetto a quelle di maggior valore ricevute dal Comune stesso dai privati. Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

la presente autorizzazione è rilasciata solo per quanto di competenza dell'Ufficio Regionale Usi Civici e, pertanto, per ogni eventuale intervento sull'area di mq. 1.342 distinta al NCT Fg. 34-mapp. 29, effettuato dai privati posteriormente alla sdemanializzazione, si dovranno, se del caso, ottenere le necessarie autorizzazioni;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico delle parti private istanti.

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta